Allegato "B" al n. 7469/6012 di Rep.

STATUTO

DELLA

SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA

"DELTA 2000 - SOCIETÀ CONSORTILE A R.L."

****

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

ART.1

E' costituita una Società consortile a responsabilità limitata denominata "**DELTA 2000 - Società consortile a r.l.**".

ART.2

La società ha sede legale in Ostellato (FE), all'indirizzo risultante presso il competente Registro delle Imprese.

Potranno istituirsi sedi secondarie e amministrative in altre località.

ART.3

La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata, o sciolta anticipatamente, con delibera dell'assemblea dei Soci.

ART. 4

La società che opera senza fini di lucro, prioritariamente, ma non esclusivamente, nel bacino del Delta del Po - Emilia Romagna e nei territori delle Province di Ferrara e di Ravenna, si inserisce nel quadro della evoluzione delle strategie comunitarie, nazionali e regionali, che prevedono la differenziazione delle politiche, stimolando anche la individuazione di appositi strumenti operativi di supporto in grado di svolgere funzioni di animazione, informazione, progettazione, assistenza tecnica e gestione degli interventi a livello locale. In particolare, in estensione a Progetti o Iniziative assegnate direttamente, partecipa alla concreta attuazione delle politiche di sviluppo con la funzione di migliorare la integrazione tra la fase di progettazione e la fase della gestione, agendo particolarmente sul potenziale endogeno, per elevare l'impatto degli interventi programmati.

La Società ha per oggetto ogni iniziativa finalizzata alla valorizzazione delle risorse e delle attività economiche con lo scopo di favorirne uno sviluppo organico e integrato, aumentando quantitativamente e qualitativamente l'imprenditoria locale, promuovendo un modello sostenibile di sviluppo, favorendo la conservazione dei valori, delle tradizioni e della cultura propria delle comunità locali.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale, degli obiettivi e delle finalità la Società potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) esercitare attività di animazione per informare, sensibilizzare, assistere, orientare gli operatori pubblici e privati per tradurre potenzialità in occasioni di sviluppo, intercettando le opportunità di finanziamento offerte dall'unione Europea, dallo Stato, dalla Regione e dalle Autonomie locali, al fine di offrire agli operatori strumenti di conoscenza e le competenze necessarie e accrescere la loro percezione delle potenzialità offerte dalle risorse presenti nel territorio, per mostrare percorsi rivolti a stabilire una connessione tra le risorse ambientali, produttive e umane al fine di portare l'attenzione e la sensibilità degli operatori a farli propri, comprenderli e intraprenderli;

b) progettare, gestire, attuare programmi e interventi integrati per contribuire alla costruzione integrata e alla qualificazione economica e territo-

riale, per valorizzare le potenzialità e le specificità del territorio al fine di favorire il suo adattamento alle esigenze di potenziamento e diversificazione del sistema economico e accrescere l'attrattività;----------
c) intraprendere attività economiche, di coordinamento, organizzazione, disciplina e ausilio alla gestione delle aziende dei Soci e non Soci;----------
d) esercitare e coordinare la promozione e la pubblicità delle risorse e il potenziale endogeno in altri contesti territoriali per diffondere la conoscenza delle risorse e potenzialità del territorio, per favorire scambi, contatti, collaborazioni al fine di favorire il posizionamento dell'area in altri mercati, affermare l'immagine e la riconoscibilità dell'area, promuovere e attrarre nuovi investimenti;----------
e) esercitare e coordinare la promozione, la pubblicità e la propaganda delle attività dei Soci e non Soci, la partecipazione a mostre, fiere, mercati e simili;----------
f) coordinare e armonizzare l'offerta di beni e servizi prodotti o distribuiti dai Soci e non Soci attraverso la stipulazione di patti o di accordi a carattere associativo, utilizzando qualsiasi strumento contrattuale;----------
g) svolgere e/o coordinare, anche in collaborazione con gli Enti pubblici territoriali, o enti da essi istituiti quali il "Consorzio del Parco Regionale del Delta del Po" e altri Enti di Gestione di Parchi e Riserve Naturali, attività di studio e ricerca, progettazione e gestione di campagne promozionali, di produzione, pubblicazione, edizione e distribuzione di materiale informativo e pubblicitario, relativamente alle attività svolte dai Soci e allo sviluppo dell'economia locale, utilizzando per lo svolgimento di tali attività tutti i mezzi di commercializzazione, di massa e non, che siano ritenuti idonei;----------
h) svolgere, commissionare, coordinare ricerche, studi, gesti- re archivi, centri documentazione, organizzare conferenze, seminari, manifestazioni fieristiche anche a carattere commerciale, culturale, sportivo, dello spettacolo e simili, iniziative editoriali di ogni genere;----------
i) prestare assistenza, ove risulti carente, per la gestione dell'impianto e lo sviluppo di iniziative imprenditoriali;----------
j) svolgere in collaborazione, convenzione, appalto, concessione e simili con enti pubblici, aziende pubbliche "pro-loco", Società d'area e con altre aziende, attraverso associazione in partecipazione o altri contratti per la gestione in comune di imprese o iniziative economiche, attività comprese nel presente Statuto e attività comunque connesse alla valorizzazione, tutela e sviluppo del turismo, dell'economia e del territorio; acquisire tramite appalti e contratti analoghi commesse e incarichi;----------
k) intraprendere le attività previste da progetti relative all'attuazione e gestione di Iniziative comunitarie (ad esempio Leader II, Leader Plus, Interreg, ecc.) e altri programmi varati dall'Unione Europea;----------
l) coordinare, attuare e gestire misure finanziarie nel contesto dei Documenti di programmazione riferiti ai Fondi strutturali dell'Unione Europea;---
m) monitorare e valutare i risultati ottenuti per verificare il grado di coerenza delle azioni condotte con gli obiettivi stabiliti, per analizzare il contesto di riferimento e la coerenza degli obiettivi, per verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati e identificare le cause dell'eventuale scostamento dei risultati rispetto a quelli prefigurati al fine di ridefinire i correttivi da apportare all'attività, alle linee di programmazione o alle strategie.----------
Per raggiungere tali obiettivi la Società potrà compiere tutte le operazioni

contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, commerciale e finanziaria, concedere avalli, fidejussioni e garanzie.----------
La Società potrà inoltre assumere interessenze e partecipazioni in altri enti e organizzazioni aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio.----------

----------**CAPITALE SOCIALE**----------

ART. 5----------
Il capitale sociale iniziale è di Euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero) ed è diviso in quote a norma di legge.----------
Non possono assumere qualità di Socio gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati e, in generale, tutti coloro che siano inibiti al pieno esercizio della capacità "giuridica".----------
Il capitale potrà essere aumentato dall'assemblea dei soci in una o più volte a titolo gratuito o a pagamento, mediante nuovi conferimenti. Sono ammessi tutti i conferimenti, anche diversi dal denaro, consentiti dalla legge e spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute.----------
E' attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella delibera di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, salvo il caso di cui all'art. 2482-ter c.c.; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 c.c..----------
I versamenti sulle quote sono richiesti dall'organo amministrativo nei termini e nei modi che questi ritiene opportuni.----------
ART. 6----------
Il possesso delle quote implica la piena e assoluta adesione all'atto costitutivo e allo Statuto e l'obbligo di corrispondere gli eventuali contributi richiesti a norma del successivo art. 26.----------
I Soci hanno diritto di prelazione per l'acquisto delle quote societarie, tranne che per quelle direttamente vendute da Enti pubblici nella loro qualità di Soci. Il diritto è proporzionale alle quote già possedute, purché si pervenga all'acquisizione dell'intera quota societaria da cedere.----------
Il trasferimento delle quote sociali deve essere preventivamente autorizzato dal Consiglio di Amministrazione.----------
ART. 7----------
La responsabilità dei Soci per le obbligazioni sociali è limitata all'importo della quota di capitale sociale sottoscritta e al fondo per le spese di gestione di cui al successivo art. 26.----------

----------**ESCLUSIONE**----------

ART. 8----------
Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Socio può essere escluso:----------
a) quando non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la Società e si rende moroso nei paga- menti ad essa comunque dovuti.----------
In questi casi il Socio deve essere invitato, a mezzo di lettera raccomandata, a soddisfare i suoi obblighi e l'esclusione può aver luogo soltanto quando è trascorso un mese dal detto invito, sempre che il socio si mantenga inadempiente;----------
b) quando non osservi le disposizioni dell'atto costitutivo, dello Statuto oppure le deliberazioni degli organi consortili;----------

c) quando eserciti, personalmente o entrando a far parte di altre imprese o Enti anche a mezzo di interposta persona, attività in contrasto con la Società.----------

La deliberazione dell'esclusione sarà presa dal Consiglio di Amministrazione e sarà comunicata a mezzo lettera raccomandata al socio interessato, il quale potrà proporre ricorso al Consiglio Arbitrale entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dal ricevimento di detta comunicazione.----------

L'esclusione avrà effetto dalla relativa iscrizione al Registro delle Imprese.---

ART. 9----------

In qualsiasi caso di perdita della qualità di Socio la liquidazione della quota sociale da esso sottoscritta sarà effettuata in proporzione al patrimonio sociale, sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale il rapporto sociale si scioglie limitatamente al Socio, secondo le modalità previste dagli artt. 2473, 3° e 4° comma, e 2473-bis C.C..----------

Peraltro il Consiglio di Amministrazione potrà dedurre tale pagamento in compensazione, quando il Socio uscente abbia altre partite debitorie verso la Società.----------

----------**ORGANI DELLA SOCIETA'**----------

ART. 10----------

Sono organi della Società consortile l'Assemblea, il Consiglio di amministrazione e il Collegio Sindacale.----------

----------**ASSEMBLEA**----------

ART. 11----------

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla Legge e al presente Statuto, obbligano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.----------

L'Assemblea nomina il Consiglio di amministrazione e delibera su tutti gli argomenti a essa riservati dalla legge, ai sensi dell'art. 2479, 2° comma, c.c., e dal presente Statuto.----------

Tenuto conto della natura consortile della Società e delle finalità di promozione e valorizzazione dei fattori di sviluppo economico e sociale del territorio, l'assemblea delibera in ordine agli indirizzi di carattere generale e di programma inerenti alle attività della Società.----------

ART. 12----------

L'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio d'esercizio.----------

Ai sensi dell'art. 2364, 2° comma, c.c., quando la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società, accertate dall'organo amministrativo prima della scadenza del termine ordinario, l'Assemblea di approvazione del bilancio potrà essere convocata entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.----------

ART. 13----------

L'Assemblea può essere convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta lo ritenga opportuno.----------

L'assemblea verrà altresì convocata qualora ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, i quali peraltro dovranno indicare nella domanda gli argomenti da porre all'ordine del giorno.-

Le riunioni dell'Assemblea potranno essere effettuate anche in modalità a

distanza o mista in casi straordinari di calamità naturali o eventi emergenziali.----------

ART. 14----------

L'Assemblea, che è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge, è convocata dall'organo amministrativo anche fuori della sede sociale purché in Italia, con lettera raccomandata, PEC o posta elettronica spedita ai soci nel domicilio risultante dal Registro delle Imprese almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso deve contenere il giorno, l'ora, il mese, l'anno e il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie poste all'ordine del giorno. Nei casi di assemblee da tenersi a distanza, la convocazione dovrà indicare altresì la piattaforma telematica scelta e le relative modalità di accesso e collegamento, nonché se si tratta di assemblea da tenersi esclusivamente a distanza o con modalità miste.----------

L'assemblea è valida, anche se non convocata come sopra, quando è presente l'intero capitale sociale, ed è presente o informato l'organo amministrativo e l'organo di controllo, se esistente, e nessuno si oppone.----------

L'assemblea potrà essere convocata, nei casi previsti dal precedente articolo 13, a distanza tramite audio-video conferenza o strumenti equipollenti tali da consentire lo scambio di immagini, dati e/o dialoghi, senza necessità che vi sia la presenza nel medesimo luogo di presidente, segretario o Notaio, ove sia prevista la sua presenza.----------

Qualora si proceda seguendo tale modalità - che dovrà essere indicata nella convocazione - e, sin dall'inizio risulti un malfunzionamento non risolvibile in tempi congrui, l'assemblea non si riterrà validamente costituita e, dunque, si procederà a una successiva riconvocazione, salvo che si tratti di prima convocazione e sia già indicato il giorno della seconda convocazione. In tal caso non sarà necessaria la riconvocazione e l'assemblea, automaticamente, si riterrà rinviata nel giorno e ora della già prevista seconda convocazione.---

Nell'ipotesi in cui il collegamento venga meno nel corso dei lavori assembleari, il Presidente può sospendere la riunione e nel caso in cui sia possibile, in tempi congrui, rimediare all'interruzione del collegamento, i lavori assembleari proseguiranno senza interruzione.----------

Nel caso in cui, invece, l'interruzione causata dal malfunzionamento dei mezzi di telecomunicazione si protragga e non sia possibile rimediare in tempi congrui al difetto di collegamento, è possibile sciogliere l'assemblea per impossibilità di funzionamento del collegamento, con la conseguente necessità di una nuova convocazione, facendo eventualmente salva la parte di lavoro svolto sino all'interruzione e i punti all'ordine del giorno già approvati.----------

Laddove l'assemblea, che in ogni caso dovrà essere verbalizzata, si svolga secondo tali modalità si ritiene svolta nel luogo ove si trova fisicamente il Segretario.----------

Nella convocazione dell'assemblea secondo tale modalità, verrà richiesto il consenso al trattamento dell'immagine da parte dei soci.----------

Nel verbale verrà precisato che si è trattato di svolgimento di assemblea a distanza, svolta con modalità telematica.----------

ART. 14-bis----------

E' altresì possibile tenere le riunioni dell'Assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:----------

- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;----------
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;----------
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;----------
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.----------

ART. 15----------

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà dei soci e purché sia rappresentata almeno la metà del capitale sociale.----------

Essa delibera a maggioranza assoluta dei presenti salvo che nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479 c.c., nei quali è richiesto il voto favorevole dei due terzi dei soci e purché siano rappresentati almeno i due terzi del capitale sociale, e salvi i casi di cui all'art. 26.----------

In seconda convocazione, ai sensi dell'art. 2369 C.C., l'Assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti e l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo di capitale sociale e delibera con voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in Assemblea, fatte salve le ipotesi del comma 5 dell'art. 2369 c.c..----------

ART. 16----------

Possono intervenire alle assemblee tutti coloro che risultino proprietari di quota sociale. E' consentito l'esercizio della delega. Ogni Socio o delegato non può essere portatore di più di tre deleghe.----------

ART. 17----------

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, da un socio designato dall'Assemblea.----------

L'Assemblea sceglie, ove occorra, due scrutatori e nomina un segretario, che può essere anche persona estranea alla Società e che deve essere Notaio quando trattasi di Assemblea straordinaria.----------

Le deliberazioni dell'assemblea devono essere fatte constare da verbale firmato dal Presidente e dal Segretario e trascritto nell'apposito libro.----------

----------**AMMINISTRAZIONE**----------

ART. 18----------

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre a sette membri.----------

L'Assemblea ne determinerà il numero prima della nomina.----------

La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione avviene a seguito di votazione su unica lista, nella quale devono in ogni caso essere identificati i candidati proposti dai soci pubblici e quelli indicati dai soci privati.----------

Ciascun socio da solo o una pluralità di soci presenteranno le candidature

con il relativo curriculum professionale, in numero non superiore agli amministratori da eleggere e saranno inseriti nella lista secondo l'ordine progressivo di arrivo.----------
Nell'ambito della lista, se i candidati saranno in numero superiore a quelli da eleggere, si sceglieranno gli eletti in considerazione delle maggioranze di voto ottenute.----------
Gli Amministratori durano in carica fino a 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. Ad Amministratori possono essere nominati Soci e non Soci.----------
Nel caso di vacanza di uno o più amministratori, il Consiglio può completarsi a norma dell'art. 2386 C.C..----------
Venendo a mancare oltre la metà del numero dei consiglieri, tutto il Consiglio dovrà considerarsi decaduto e dovrà essere sollecitamente convocata l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.----------
Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio e l'Assemblea può inoltre assegnare loro una indennità annuale fissa o variabile.----------
ART. 19----------
Il Consiglio, sempre che non vi abbia provveduto direttamente l'Assemblea, elegge fra i suoi componenti un Presidente e può nominare anche un Vice-Presidente e/o un Consigliere delegato, determinandone i poteri nei limiti di legge.----------
ART. 20----------
Il Consiglio di Amministrazione è convocato sia nella sede sociale che altrove, purché nel territorio nazionale, dal Presidente, tutte le volte che se ne presenti l'opportunità, o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri o dal Collegio Sindacale.----------
Le riunioni potranno essere effettuate sia in presenza che con modalità a distanza o mista. Le riunioni saranno convocate sempre in presenza per atti di amministrazione straordinaria e per l'approvazione di: progetto di bilancio, documenti di programmazione, graduatorie e personale dipendente.----------
La convocazione sarà fatta dal Presidente, mediante lettera raccomandata o posta elettronica da spedire almeno otto giorni liberi prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, con telegramma o PEC, da spedire almeno tre giorni prima, a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione e a ciascun Sindaco effettivo. Ove la riunione preveda anche la modalità mista o solo a distanza, in tali casi la convocazione dovrà anche indicare la piattaforma telematica scelta e le relative modalità di accesso e collegamento.----------
Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, o, in sua assenza, dal Consigliere, tra gli intervenuti, più anziano di età.----------
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è richiesta la presenza di almeno la maggioranza dei Consiglieri in carica.----------
Le deliberazioni del Consiglio sono valide se riportano il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.----------
I verbali delle riunioni consiliari sono trascritti nell'apposito libro e vengono sottoscritti da chi ha presieduto l'adunanza e da chi ha avuto le mansioni di segretario.----------
ART. 20-bis----------
In caso di riunioni tenute a distanza o audio/video collegate si dovrà procedere con le modalità indicate agli artt. 14 e 14-bis del presente Statuto, in quanto compatibili.----------

ART. 21----------

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per compiere tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e sono a esso conferite tutte le facoltà per l'attuazione dell'oggetto sociale, a eccezione soltanto di quelle che per disposizioni di legge o di Statuto siano riservate alla competenza dell'Assemblea. La firma sociale e la rappresentanza della Società, di fronte ai terzi e in giudizio, sono devolute al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché, ai Consiglieri delegati eventualmente nominati, con le limitazioni, nei confronti di questi ultimi, che il Consiglio riterrà di attuare, prevedendo eventualmente la firma disgiunta fra il Presidente e i Consiglieri delegati. Per quanto non previsto, si applicano le norme del codice civile.----------

ART. 22----------

Al fine di garantire la più ampia partecipazione territoriale il Consiglio di Amministrazione coinvolgerà il partenariato mediante organi di indirizzo, di consultazione e tavoli tematici, che verranno attuati in relazione alle esigenze dei singoli Programmi.----------

ART. 23----------

Il Consiglio di Amministrazione provvede ad assicurare, anche mediante Regolamenti interni, le più opportune modalità per attenuare il rischio di conflitto d'interesse e la gestione di sovvenzioni pubbliche.----------

L'Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di Amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale.----------

A tal fine il Consiglio di Amministrazione si adopererà per la più ampia trasparenza dei propri atti e pubblicherà i verbali delle proprie deliberazioni on-line sul sito web della società, entro 30 (trenta) giorni dalla seduta, nel rispetto delle norme sulla privacy.----------

----------**COLLEGIO SINDACALE**----------

ART. 24----------

Quale organo di controllo, ai sensi dell'art. 2477 C.C., l'Assemblea dei Soci nomina un Collegio Sindacale, composto di tre Sindaci effettivi, fra i quali elegge il Presidente e due Sindaci supplenti.----------

I Sindaci restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. I Sindaci hanno le attribuzioni e i compiti stabiliti dalla legge.----------

Il Collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403 bis c.c. ed esercita la revisione legale dei conti.----------

Ai sensi dell'art. 2409-bis c.c., tutti i Sindaci debbono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.----------

Nei casi di cui all'art. 2477, comma 3, c.c., si applicano le disposizioni in tema di società per azioni e il controllo legale dei conti è affidato al Collegio sindacale ai sensi dell'art. 2409-bis c.c..----------

Ai sensi dell'art. 2404 c.c. le riunioni del Collegio Sindacale potranno essere effettuate sia in presenza che con modalità a distanza o mista.----------

Qualora la riunione preveda anche la modalità mista o solo a distanza, in tali casi la convocazione dovrà anche indicare la piattaforma telematica scelta e le relative modalità di accesso e collegamento.----------

ART. 24-bis

In caso di riunioni tenute a distanza o audio/video collegate si dovrà procedere con le modalità indicate agli artt. 14 e 14-bis del presente Statuto, in quanto compatibili.

PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO

ART. 25

Il patrimonio della Società è costituito:

a) dal capitale sociale;

b) dalle Riserve;

c) dagli altri fondi della Società allo scopo costituiti.

ART. 26

L'Assemblea, sulla base del bilancio di previsione di spesa da approvarsi dal Consiglio di Amministrazione, può deliberare, entro il 31 dicembre, il versamento da parte dei Soci consortisti, a eccezione degli Enti di Area Vasta (Province) nel rispetto della normativa vigente, di contributi per copertura delle spese di esercizio, determinandone l'ammontare globale, le finalità generali, le modalità di utilizzo e i termini per il versamento.

ART. 27

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il Consiglio dovrà redigere un regolare bilancio, che dovrà essere approvato e pubblicato nelle forme e nei termini di legge.

ART. 28

Gli utili netti risultanti dal bilancio annuale saranno desti- nati alla riserva legale nella misura prevista dalla legge e la rimanente parte sarà destinata a riserva statutaria non distribuibile.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ART. 29

In qualunque caso di scioglimento della Società l'Assemblea stabilirà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, anche non Soci, determinandone i poteri.

Ai Soci in sede di scioglimento e liquidazione della Società non possono essere distribuiti né utili né avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ART. 30

I Soci e la Società si obbligano a sottoporre tutte le controversie relative all'interpretazione del presente Statuto e dei rapporti societari, escluse quelle che non possono obiettiva- mente formare oggetto di compromesso, a una composizione amichevole da parte di un Collegio Arbitrale da costituirsi e da svolgersi secondo le norme della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Ferrara e Ravenna.

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

ART. 31

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto valgono le disposizioni di legge in materia alle quali si fa riferimento.

F.to Davide Nardini

F.to ALESSANDRA ARTIOLI NOTAIO (L.S.)